

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
"W.I.P. TEATRO"
Compagnia Teatrale Amatoriale

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione:

"W.I.P. Teatro" APS, da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, ha sede legale nel comune di **Cassina de' Pecchi, Via Napoli 8** e potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, come riportato all'art 5 comma 1 lettera l del Codice del Terzo Settore:

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione si propone tra l'altro di:

- Favorire, promuovere e diffondere la cultura per mezzo dell'attività teatrale;

- Organizzare manifestazioni, spettacoli, scambi artistici, incontri e dibattiti culturali (rivolti tanto ai soci quanto a terzi)
- Favorire l'educazione artistica nelle scuole;
- Affiancarsi ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale e artistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;
- Promuovere inoltre queste ed altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale

L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale; non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'adesione all'Associazione è libera. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che

partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo un'apposita domanda che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande entro 60 giorni dal loro ricevimento, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; in assenza di un provvedimento di non accoglimento entro suddetto termine, la domanda è da intendersi accolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro il suddetto termine, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- a) Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- d) Concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- e) Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell'associazione, compatibilmente con le disponibilità economiche della stessa;
- f) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- c) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- d) Versare la quota associativa deliberata dal Consiglio direttivo a partire dalla data della propria iscrizione. La quota deve essere corrisposta per intero.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, nonché nei casi stabiliti dalla Legge, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione di presa d'atto da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario

ART. 7 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è composta da tutti i soci aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti nel registro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

È ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante trasmissione via mail, o mediante affissione nella sede legale, dell'avviso di convocazione contenente il luogo, la data, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, spedito almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata in forma straordinaria dal presidente quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti dei soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) Elegge il presidente dell'Associazione;
- b) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) Approva il bilancio di esercizio;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sulla esclusione degli associati;
- f) Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- i) Delibera lo scioglimento;
- j) Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- k) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. Essa è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, oppure da qualsiasi altro aderente eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di consiglieri, non inferiore a tre e non superiore a sette (compresi il presidente ed il segretario), eletti dall'Assemblea dei soci.

I consiglieri eletti devono essere associati all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il ruolo resta vacante fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venisse eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica lo stesso consigliere cessato.

L'eventuale revoca di un consigliere, per gravi motivi, è decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Contestualmente si provvederà a nominare un nuovo consigliere in luogo del consigliere revocato e il cui mandato avrà lo stesso tempo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica lo stesso consigliere revocato.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione. Dalla nomina non consegue altresì nessun obbligo di esborso ulteriore rispetto a quanto eventualmente deliberato.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) La predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- c) La nomina del Vice Presidente, da scegliersi tra i Consiglieri;
- d) La nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;
- e) L'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- f) La predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
- g) Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- h) Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- i) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- j) Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal Vice Presidente; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Nel caso in cui il direttivo fosse composto da tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza dei presenti assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, in collaborazione con il segretario, cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli d'idonee relazioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 10: (Segretario)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e assiste il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Il segretario assiste il presidente nella predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli d'idonee relazioni.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) Le quote associative
- b) Contributi pubblici e privati
- c) Eventuali versamenti aggiuntivi;
- d) Gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- e) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote annuali d'iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli deliberati dall'Assemblea dei soci.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione durante la propria vita ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi

dell'art 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività previste.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, ai sensi degli art 13 e 87 del Codice del Terzo settore. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio, a cura del Consiglio Direttivo, che viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

I bilanci devono essere messi a disposizione di tutti i soci almeno una settimana prima dell'assemblea prevista per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 14 (Libri)

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene:

- Il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- Il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Il Libro degli Aderenti all'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone semplice richiesta al Consiglio direttivo via mail. Eventuali copie sono fatte a spese dell'interessato.

ART. 15 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi ai sensi del art 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti previsti dall'art 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche, dal Codice civile e dalla Legge vigente.

Cassina de' Pecchi, 30 Giugno 2022